



tere interlocutorio della lettera diavvi  
citata, non appare inopportuno riferirsi  
anche all'art. 41 del Regolamento 14 febbra-  
io 1948, in base al quale spetta ai singoli  
Agenti generali prendere l'iniziativa dei  
procedimenti diretti a soddisfare le esigen-  
ze loro segnalate dall'on. Ministero dell'In-  
dustria.

D'altra parte agli Agenti generali  
interessati non debbono mancare i mez-  
zi finanziari per effettuare quegli anticipi  
più al personale che si palesino opportuni  
al fine di avviare a favorevole soluzione  
la controversia, tanto più che questo Istit-  
tuto ha in questi giorni disposto che agli  
agenti di alcune tra le principali città  
(tra i quali sono compresi tutti quelli in-  
teressati alla controversia in corso) venga-  
no concesse, sulle competenze future, anticipi  
fatte dirette a favorire lo sviluppo pro-  
duttivo che contribuiranno a creare le  
migliori condizioni per la gestione ammi-  
nistrativa delle rispettive Aziende.

Si resta in attesa di conoscere quali  
procedimenti i singoli agenti avranno